

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3601/92 DELLA COMMISSIONE**

del 14 dicembre 1992

**recante modalità di applicazione delle misure specifiche adottate nel settore delle olive da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1332/92 del Consiglio, del 18 maggio 1992, che istituisce misure specifiche nel settore delle olive da tavola (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92 ha previsto la partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere l'incremento del consumo di olive da tavola nella Comunità;

considerando che occorre definire le principali azioni che potranno essere prese in considerazione ai fini del contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni debbono essere informate ad una strategia coerente e garantire sia la realizzazione degli obiettivi perseguiti a medio termine, sia la tutela degli interessi comunitari; che esse devono coinvolgere i principali operatori economici interessati, essere presentate in forma armonizzata e contenere i dati necessari per la loro valutazione;

considerando che, per favorire l'incontro e l'associazione delle iniziative degli operatori interessati, occorre predisporre un sistema di divulgazione dei progetti preliminari; che a detta divulgazione dovrebbero provvedere organismi designati dagli Stati membri;

considerando che è opportuno stabilire le modalità di cooperazione tra gli organismi all'uopo designati dagli Stati membri e la Commissione, per la valutazione e la selezione dei progetti;

considerando che le varie modalità di attuazione degli impegni formeranno oggetto di contratti stipulati fra gli interessati e gli organismi nazionali competenti, in base a modelli forniti dalla Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta informata circa i risultati delle misure contemplate dal presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1332/92 prevede anche una partecipazione finanziaria della Comu-

nità alla costituzione di fondi di rotazione destinati a regolarizzare l'offerta;

considerando che, ai fini di una corretta gestione di questo regime di aiuto, occorre precisare quali informazioni in merito al fondo di rotazione e all'attività economica dell'organismo richiedente devono essere fornite all'autorità competente, nonché definire le verifiche che devono essere effettuate dalle autorità nazionali;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di concedere un anticipo, ai fini di una costituzione più rapida del fondo di rotazione; che è pure opportuno stabilire l'importo e le condizioni di concessione di tale anticipo; che il versamento dell'anticipo deve essere peraltro subordinato al deposito di una cauzione, intesa a garantire l'osservanza degli obblighi dei beneficiari;

considerando che le violazioni più gravi degli obblighi previste dal regolamento (CEE) n. 1332/92 o dal presente regolamento devono formare oggetto di appropriate sanzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**TITOLO I****Azioni promozionali***Articolo 1*

1. Le azioni volte a sviluppare il consumo di olive da tavola nella Comunità, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1332/92, sono contemplate nel quadro di programmi.

2. Per « programmi » s'intende un insieme di azioni coerenti che posseggono i seguenti requisiti:

- avere una dimensione tale da contribuire ad aumentare lo smercio della produzione e il consumo, e/o
- consentire di orientare e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

3. La realizzazione dei programmi può protrarsi per un periodo pluriennale, senza tuttavia superare il triennio, a decorrere dalla data di conclusione del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

(<sup>1</sup>) GU n. L 145 del 27. 5. 1992, pag. 1.

*Articolo 2*

1. I programmi interessano, in particolar modo, più azioni fra quelle elencate in appresso:

- realizzazione di studi di mercato e di test di consumo,
- ricerche per la produzione di olive a basso tenore di sale,
- elaborazione di nuove tecniche di produzione, in particolare di quelle rispettose dell'ambiente,
- diffusione presso gli operatori dei risultati delle ricerche eseguite nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing,
- messa a punto di nuove forme di condizionamento e di presentazione,
- studi in campo nutrizionistico e dietetico,
- organizzazione di campagne promozionali,
- organizzazione di fiere ed altre manifestazioni commerciali, e partecipazione alle medesime,
- preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo.

2. Non sono prese in considerazione le azioni che beneficiano di aiuti comunitari in base ad altri regolamenti o di altre sovvenzioni.

*Articolo 3*

1. I programmi menzionati all'articolo 1 sono presentati da consociazioni rappresentative che comprendono diversi rami d'attività del settore, quali le associazioni di produttori o le loro unioni e gli imprenditori commerciali o le loro associazioni.

2. La consociazione che ha presentato domanda di contributo è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni ammesse al contributo finanziario. La consociazione ha la capacità giuridica necessaria per realizzare le azioni e la sua sede sociale si trova nella Comunità.

*Articolo 4*

1. Le consociazioni di cui all'articolo 3 possono comunicare all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede un progetto preliminare del programma relativo alle azioni che intendono realizzare nel quadro del presente regolamento, secondo il modello riprodotto nell'allegato I. Nel caso di un'associazione che raggruppa organizzazioni stabilite in vari Stati membri, la sede corrisponde a quella dell'organizzazione che detiene la quota finanziaria maggioritaria. La comunicazione viene effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, il primo anno d'applicazione essa è effettuata entro il 15 marzo.

2. L'organismo menzionato al paragrafo 1 invia alla Commissione i progetti preliminari di programma che ha

ricevuto, e successivamente la Commissione provvede alla loro diffusione presso gli organismi competenti degli altri Stati membri.

*Articolo 5*

1. La domanda di contributo è presentata entro il 30 aprile di ogni anno allo Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. Tuttavia, per il primo anno la domanda può essere presentata entro il 15 giugno.

La domanda deve contenere tutti gli elementi che figurano nell'allegato II.

2. L'organismo competente controlla la fondatezza delle informazioni fornite nelle domande, nonché la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, chiede ulteriori informazioni e redige un parere motivato nel quale vengono valutate la coerenza economica dei programmi e la qualità tecnica delle azioni, la fondatezza delle stime e dei piani di finanziamento, nonché la capacità di esecuzione.

L'organismo summenzionato respinge le domande che contengono informazioni manifestamente inesatte e che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.

2. L'organismo competente redige un elenco di tutte le domande di contributo e lo trasmette alla Commissione, allegando una copia delle domande accolte, accompagnate dal parere motivato di cui al paragrafo 2, e indicando le ragioni della non ricevibilità delle altre domande. La comunicazione viene effettuata entro il 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno di applicazione la comunicazione è effettuata entro il 15 agosto.

*Articolo 6*

Previo esame da parte del comitato di gestione per i grassi, a norma dell'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>, la Commissione redige il più presto possibile un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità.

Detto elenco viene redatto prendendo in considerazione segnatamente la coerenza delle strategie presentate, il valore economico e tecnico delle azioni e dei programmi proposti, l'effetto prevedibile della loro realizzazione, l'innovazione apportata e la loro capacità di determinare un incremento significativo del consumo di olive da tavola, nonché garanzie di efficienza e di rappresentatività delle consociazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

È data la preferenza alle azioni la cui realizzazione interessa più Stati membri ed ha ripercussioni sul mercato comunitario.

La Commissione notifica senza indugio l'elenco delle azioni prescelte agli organismi competenti degli Stati membri.

Detto elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### Articolo 7

1. Ogni richiedente è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati entro due mesi dalla notifica dell'elenco i contratti relativi alle azioni prescelte.

Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali, applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

3. All'atto della firma del contratto, il richiedente costituisce una cauzione pari al 15 % del contributo comunitario, a garanzia della corretta esecuzione del contratto, a favore dell'organismo competente.

La cauzione è costituita nei modi indicati al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>.

Essa è svincolata nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma.

#### Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, l'interessato può presentare una domanda di acconto.

L'acconto può coprire il 30 % dell'importo massimo del contributo comunitario.

Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo equivalente costituita a favore dell'organismo competente alle condizioni di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. I pagamenti sono effettuati in base a fatture trimestrali, la prima delle quali deve essere presentata tre mesi dopo la data della firma del contratto, corredata dei necessari documenti giustificativi.

3. La domanda di saldo è presentata entro la fine del terzo mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni. La domanda è accompagnata :

- dai necessari documenti giustificativi,
- da un quadro riepilogativo delle realizzazioni,
- da un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della stesura del rapporto, e del loro possibile utilizzo.

4. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione copia del quadro riepilogativo e del rapporto di valutazione menzionati al paragrafo 3.

La Commissione può presentare osservazioni entro 45 giorni.

5. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei dati indicati al paragrafo 3, nonché all'accertamento che gli obblighi imposti nel contratto siano stati rispettati.

6. L'organismo competente effettua i pagamenti entro tre mesi a decorrere dalla ricezione della domanda. Può tuttavia differire il pagamento di un acconto, o del saldo, qualora fossero necessarie ulteriori verifiche.

7. Lo svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1 è subordinato al versamento del saldo del contributo per le azioni di cui trattasi.

Tuttavia, a richiesta del contraente, lo svincolo della cauzione può essere anticipato se l'importo dell'acconto è stato recuperato all'atto dei pagamenti trimestrali previsti al paragrafo 2.

8. La cauzione è parzialmente incamerata se l'anticipo supera l'importo dell'aiuto da versare; essa è incamerata limitatamente all'importo indebitamente versato.

9. In caso di mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 3 la cauzione è incamerata in tutto o in parte conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

#### Articolo 9

1. Gli organismi competenti adottano misure intese a verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i subcontraenti :

- l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,
- l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal contratto.

Essi comunicano senza indugio alla Commissione ogni irregolarità accertata.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, se il contraente realizza le azioni promozionali in uno Stato membro diverso da quelli in cui ha sede l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro di cui trattasi presta la necessaria collaborazione all'organismo contraente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

3. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche ed ai controlli previsti al presente articolo.

Essa può esigere altresì che siano effettuati controlli specifici con la sua partecipazione.

## TITOLO II

### Aiuti per la costituzione di un fondo di rotazione

#### Articolo 10

Per beneficiare dell'aiuto specifico alla costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92, gli organismi interessati comunicano alla competente autorità:

- a) la struttura del capitale che costituisce il fondo di rotazione e le prove della partecipazione dell'interessato a detto capitale;
- b) le modalità d'approvvigionamento del fondo di rotazione atte a garantire il suo regolare funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sopra citato; ciò può essere attestato, in particolare, da estratti di un conto bancario distinto;
- c) i documenti giustificativi che attestano il valore della produzione commercializzata:
  - nella prima campagna di commercializzazione successiva alla data di riconoscimento dell'associazione o dell'unione, ovvero alla data di costituzione della cooperativa o dell'unione di cooperative;
  - oppure, se del caso, nel corso di un'altra campagna successiva al riconoscimento o alla costituzione di cui sopra.

Il valore della produzione commercializzata viene stabilito in base:

- al volume annuo effettivamente venduto nella campagna in questione;
- ai prezzi medi alla produzione ottenuti durante la stessa campagna.

#### Articolo 11

La competente autorità accerta nelle tre campagne successive al pagamento dell'aiuto, effettuato conformemente all'articolo 12,

- che il fondo di rotazione ha funzionato ed è stato approvvigionato conformemente alla comunicazione di cui all'articolo 10, lettera b);
- che all'inizio di ciascuna campagna il fondo viene ricostituito. Ai fini dell'osservanza di quest'obbligo si può prendere in considerazione il valore delle scorte.

Ai fini dei controlli l'organismo interessato tiene a disposizione della competente autorità per un periodo di cinque anni gli estratti bancari e i documenti giustificativi che attestano le operazioni concernenti il funzionamento del fondo.

#### Articolo 12

1. L'importo dell'aiuto specifico per la costituzione di un fondo di rotazione, comprendente il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, è versato dalla competente autorità nazionale agli organismi interessati al massimo entro tre mesi dalla presentazione della domanda di contributo, presentata conformemente all'allegato IV, previa verifica del rispetto delle disposizioni dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri concedono tuttavia un anticipo agli interessati che lo richiedano, a condizione che questi ultimi:

- abbiano presentato la domanda conformemente all'allegato;
- forniscano la prova che il capitale del fondo è stato costituito conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1332/92.

L'importo dell'anticipo è pari al massimo al 60 % dell'importo della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità alla costituzione del fondo di rotazione, stabilito in base ad un bilancio estimativo della commercializzazione della campagna presa in considerazione in virtù dell'articolo 10, lettera c), conformemente all'allegato III, punto 4.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda per il saldo va presentata conformemente all'allegato IV.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione, da parte dei richiedenti, della prova di avvenuto deposito di una cauzione d'importo uguale al 110 % dell'ammontare dell'anticipo.

La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

4. La cauzione è immediatamente svincolata al momento del versamento del saldo dell'aiuto.

5. La cauzione viene incamerata in parte, se l'anticipo ha superato l'importo dell'aiuto da versare; l'incameramento avviene a concorrenza dell'importo indebitamente versato.

6. La cauzione viene incamerata totalmente, se la domanda di aiuto non viene presentata entro la fine del quarto mese susseguente la fine della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data di presentazione della domanda di anticipo.

## TITOLO III

## Disposizioni generali e di finanziamento

*Articolo 13*

La campagna di commercializzazione delle olive da tavola inizia il 1° settembre e finisce il 31 agosto dell'anno successivo.

*Articolo 14*

1. In caso di pagamento indebitamente effettuato, l'organismo competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di recupero nel diritto nazionale.

Il tasso d'interesse è quello applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle operazioni da esso effet-

tuate in ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data di scadenza del termine previsto per il rimborso.

2. L'aiuto recuperato e gli interessi sono versati ai servizi od organismi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) proporzionalmente al finanziamento comunitario.

*Articolo 15*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni agli impegni e obblighi che risultano dal regolamento (CEE) n. 1332/92 e dal presente regolamento.

*Articolo 16*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## PROGETTO PRELIMINARE DI PROGRAMMA

<b>1. Identificazione del richiedente</b>		
Nome o ragione sociale :		
Sede nello Stato membro :		
Indirizzo :		
Telefono :	Telex :	Telefax :
<b>2. Soci</b>		
Nome o ragione sociale :	Attività principale :	Stato membro :
<b>3. Programma previsto</b>		
Prodotto(i) :		
Obiettivo :		
Azioni prevedibili :		
Breve descrizione :		
Durata dell'esecuzione :		
Importo stimato :		
Data :	(firma)( <sup>1</sup> )	

(<sup>1</sup>) Di un responsabile in nome dell'associazione o dei soci.

## ALLEGATO II

## DOMANDA DI CONTRIBUTO

I

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. **Titolo :**2. **Prodotti :**3. **Azioni :**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. **Durata dell'esecuzione :** 1 anno  2 anni  3 anni 5. **Identificazione del richiedente :**5.1. *Associazioni*

— Nome o ragione sociale : .....

— Forma giuridica : .....

..... data di costituzione : .....

— Sede sociale :

Via : ..... n. .... casella : .....

codice postale : ..... città : ..... paese : .....

telefono : ..... telex : ..... telefax : .....

— Domicilio bancario :

Nome : ..... agenzia o filiale : .....

via : ..... n. .... casella : ..... città : ..... paese : .....

n. di conto : .....

5.2. *Soci* (una scheda per ciascuno)

Nome o ragione sociale :	
Forma giuridica :	Tipo : ( <sup>1</sup> )
	OP <input type="checkbox"/> IT <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> AS <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>
Attività principale :	
Posizione in seno all'associazione : — socio <input type="checkbox"/> — committente <input type="checkbox"/>	
Responsabilità e contributo all'esecuzione del programma :	
Esperienza e riferimenti (campo d'attività) :	
Contributo al finanziamento del programma (moneta nazionale) : — 1° anno — 2° anno — 3° anno Totale :	
Diritto all'utilizzazione dei risultati :	

(<sup>1</sup>) OP = organizzazione dei produttori  
IT = industria di trasformazione  
AS = associazione

C = commerciante  
D = dettagliante  
A = altri



**6. Finanziamento del programma**6.1. Costo totale del programma <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> : ..... (moneta nazionale)

6.2. Contributo comunitario richiesto :

a) primo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

b) secondo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

c) terzo anno di esecuzione : ..... (moneta nazionale)

6.3. Contributo dell'associazione : ..... (moneta nazionale)

di cui :

— fondi propri : .....

— prestiti : .....

— prestazioni in natura : .....

— altre partecipazioni : .....

**7. Informazioni di carattere generale**Subappaltatori : sì  no 

In caso affermativo, indicarlo(i) : .....

Precisare il(i) compito(i) : .....

Forma d'impegno : contratto <sup>(3)</sup>  altra <sup>(3)</sup> 

In caso di altra forma d'impegno, specificarla : .....

**8. Dichiarazione**

Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di :

a) disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma ;

b) non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione.

Data : .....

(firma) <sup>(4)</sup><sup>(1)</sup> Al netto dell'IVA.<sup>(2)</sup> Per la durata dell'esecuzione del programma.<sup>(3)</sup> Allegare copia.<sup>(4)</sup> Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

## II

**DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi :

1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).
2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
3. Le azioni previste.
4. La strategia : destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.
5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.
6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.
7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.
8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

## III

**FONDI STANZIATI**

I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in moneta nazionale, presentati dettagliatamente e motivati <sup>(1)</sup>, con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

Lo stanziamento comprende il costo della valutazione dei risultati delle azioni durante ed alla fine dell'esecuzione, nonché il costo degli eventuali studi di fattibilità.

---

<sup>(1)</sup> In base a preventivi, onorari, ecc. ed in caso di subappalto, in base ad offerte.

## ALLEGATO III

## DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12

Stato membro : .....

Anno : .....

campagna : .....

I dati che seguono si riferiscono alla

1. Ragione sociale : .....

2. Forma giuridica : .....

3. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex, telefax)

— della sede amministrativa : .....

— della sede commerciale : .....

## 4. Bilancio estimativo della commercializzazione nella campagna di riferimento

Prodotti	Produzione (t)	Scorte invendute (t)	Perdite (t)	Produzione commercializzata (t)	Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t)	Valore della produzione commercializzata
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)	(e)	(f) = (d) × (e)
Totale						

## 5. Finanziamento del capitale del fondo di rotazione a carico dei membri dell'organizzazione

a) Contributi : ..... Altro modo di finanziamento : .....

b) Struttura del capitale del fondo di rotazione costituito :

c) Importo del fondo di rotazione costituito :

..... (in moneta nazionale)

d) Anticipo richiesto =  $\left(\frac{c \times 33}{100}\right)$  :

..... (in moneta nazionale)

e) Informazioni relative alla cauzione costituita (banca, importo, ecc.) :

.....  
.....

6.

**Riservato allo Stato membro**

a) Limite estimativo provvisorio per l'anticipo

[totale (f) punto 4 x 0,06] : .....

b) Anticipo richiesto : .....

c) Anticipo concesso [l'importo inferiore tra a) e b)] : .....

d) Importo a carico del FEAOG  $\left(\frac{c \times 45}{55}\right)$  : .....

## ALLEGATO IV

## DOMANDA DI ANTICIPO PER L'AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 O DEL SALDO

Stato membro : .....

Anno : .....

I dati che seguono si riferiscono alla

campagna : .....

1. Ragione sociale : .....

2. Forma giuridica : .....

3. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex, telefax)

— della sede amministrativa : .....

— della sede commerciale : .....

## 4. Bilancio della commercializzazione nella campagna di riferimento

Prodotti	Produzione (t)	Scorte invendute (t)	Perdite (t)	Produzione commercializzata (t)	Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t)	Valore della produzione commercializzata
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b) - (c)	(e)	(f) = (d) × (e)
Totale						

## 5. Finanziamento del capitale del fondo di rotazione a carico dei membri dell'organizzazione

a) Contributi : ..... Altro modo di finanziamento : .....

b) Struttura del capitale del fondo di rotazione costituito :

c) Importo del fondo di rotazione costituito :

..... (in moneta nazionale)

6.

## Riservato allo Stato membro

## CALCOLO DELL'AIUTO SPECIFICO

a) Fondo d'esercizio costituito :

..... (in moneta nazionale)

b) Aiuto specifico nazionale e comunitario  $\left(\frac{a \times 55}{100}\right)$  :

..... (in moneta nazionale)

c) Limite massimo in base alla produzione commercializzata =  
totale (f) punto 4  $\times 0,10$  :

..... (in moneta nazionale)

d) Aiuto specifico concesso [l'importo inferiore tra b) e c)] : .....

.....

e) Anticipo già concesso : .....

f) Saldo da pagare [d) - e)] : .....

g) Importo a carico del FEAOG  $\left(\frac{f \times 45}{55}\right)$  : .....